



DAT – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 in vigore dal 31 gennaio 2018, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne nei casi espressamente previsti dalla legge – ***nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.***

Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere può essere manifestato anticipatamente attraverso le **DAT (Disposizioni anticipate di trattamento)**.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le **strutture sanitarie**. E’ possibile inoltre indicare una persona di fiducia, denominata “**fiduciario**”, la quale rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio Sanitario Nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

La Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno stabilisce alcune indicazioni utili per una prima applicazione della norma:

- 1) L’Ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’Ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) L’Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
- 3) All’atto della consegna l’Ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’Ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
- 4) La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile, quindi l’Ufficio ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa e possono essere consegnate in qualunque momento all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Per i contenuti della DAT si rimanda alla lettura dell’Art. 4 della Legge 219/2017.